

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PISTOIA PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Pistoia, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott. Nicola Latour, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. *omissis*, vertente

**TRA**

**TIZIO**, in proprio e quale titolare della ditta **ALFA**

*Attore*

**E**

**SOCIETA' 1 e SOCIETA' 2**

*Attrici*

**E**

**BANCA**

*Convenuta*

**Oggetto:** risarcimento del danno;

**RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE**

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, TIZIO, in proprio e quale titolare della ditta individuale ALFA, nonché quale legale rappresentate di SOCIETA'1 e SOCIETA' 2, conveniva in giudizio la BANCA, deducendo le seguenti circostanze:

TIZIO ALFA, SOCIETA'1 e SOCIETA' 2, erano clienti dal 2006 della BANCA;

- il 22.11.2013, la SOCIETA' 1, in persona del suo legale rappresentante, inviava raccomandata alla convenuta ove si comunicava il **recesso dal conto corrente** n. *omissis* e si richiedeva, pertanto, di trasferire il credito residuo su altro conto corrente intestato a SOCIETA' 2; comunicava, altresì, di volere revocare tutte le fidejussioni in essere e ne domandava l'estinzione; tale comunicazione perveniva alla Banca in data 2.12.2013 e si chiedeva di chiudere il conto con effetti a decorrere dal 31.12.2013;

- in detto conto corrente erano appoggiate e gestite tutte le posizioni Remote Banking/Home Banking anche degli altri attori;

- in data 24.12.2013, mentre la collaboratrice degli attori, sig.ra *omissis*, effettuava alcuni bonifici bancari online per conto della SOCIETA'1 e SOCIETA' 2 le appariva sullo schermo del PC aziendale una nota di BANCA che comunicava il blocco dell'utenza per avere esaurito i tentativi per l'accesso al servizio e la necessità di contattare la Banca **per ottenere una nuova password**; al fine di ottenere una nuova password, il sig. TIZIO si recava presso la Banca il 27.12.2013, ma gli veniva comunicato che non poteva essere consegnata nuova

*Sentenza, Tribunale di Pistoia, Giudice Nicola Latour, n. 690 del 17 settembre 2018*

password, in quanto entro pochi giorni, ovvero il 31.12.2013, **il conto corrente sarebbe stato chiuso**; pertanto, gli veniva consigliato di trasferire l'attività di Remote Banking/Home Banking su uno degli altri conti correnti bancari aperti presso la filiale, ovvero quello intestato alla SOCIETA' 2 e quello intestato alla Ditta individuale ALFA; tale trasferimento, però, sul conto corrente non era praticabile se non prima del decorso di circa dieci giorni, andando, quindi, oltre la data del 31.12.2013;

- tale chiusura del servizio di Remote Banking/Home Banking prima della data del 31.12.2013, prevista per la chiusura del conto corrente della SOCIETA' 1, **aveva causato gravi disagi agli attori, dal momento** che a fine dicembre 2013 SOCIETA' 1 e SOCIETA' 2, **nonché la ditta individuale ALFA avevano delle scadenze di pagamento da rispettare**;

- il 7.2.2014 la SOCIETA' 1 riceveva dalla convenuta i movimenti bancari sino a quella data e si avvedeva del fatto che il conto corrente non era mai stato chiuso, come richiesto, a far data dal 31.12.2013, **né i fondi ivi depositati erano stati trasferiti**; difatti, nei mesi di gennaio e febbraio 2014 si erano verificate delle movimentazioni e l'addebito per il servizio telematico di Home Banking;

- il disservizio verificatosi aveva causato notevoli ritardi e danni alle società attrici, in quanto dal 24.12.2013 al 11.2.2014, a causa dei disservizi della BANCA, la SOCIETA' 1 aveva dovuto ribassare i propri prezzi di vendita dei prodotti farmaceutici al fine di potere allocare la merce nonostante il notevole ritardo rispetto ai tempi concordati con i clienti;

- la SOCIETA' 2 riusciva a appoggiare la propria attività bancaria sul servizio Remote Banking presso la BANCA solamente nel febbraio 2014, mentre la SOCIETA' 1 vi riusciva nel marzo 2014, dopo avere notificato alla BANCA un ricorso *ex art. 700 c.p.c.*;

- a causa di tali disservizi, le società attrici subivano danni che, alla data del 17.2.2014, venivano quantificati, in un primo momento, nella somma forfettaria di € 60.000,00, oltre al rimborso dei canoni e degli interessi attribuiti sul conto corrente bancario intestato alla SOCIETA' 1 detti danni in sede di deposito del ricorso *ex art. 700 c.p.c.* venivano ricalcolati e quantificati in € 120.000,00.

Tanto premesso in fatto, gli attori evidenziavano la grave inadempienza posta in essere dalla convenuta, la quale aveva bloccato le attività e la operatività bancaria degli attori per mesi, nonostante la richiesta, pervenuta in data 29.11.2013, di chiudere il conto corrente della SOCIETA' 1 e quantificavano i danni patiti in € 120.000,00, oltre € 9.215,77 e € 1.260,00 per spese legali e di procedura.

Pertanto, gli attori concludevano perché la convenuta fosse condannata per le inadempienze, i disservizi e i danni causati alle società attrici e alla DITTA "M" e per le sofferenze patite dall'amministratore unico TIZIO, al pagamento in favore delle società amministrare dal sig. TIZIO di risarcimento danni pari ad € 120.000,00 e al rimborso totale di tutte le spese legali e di procedura pari ad € 9.215,77 e € 1.260,00; in ogni caso, perché la convenuta fosse condannata ad un equo indennizzo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali; con vittoria delle spese di lite.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 20.5.2005, si costituiva in giudizio la BANCA, la quale contestava la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.

In particolare, l'istituto di credito convenuto riportava le seguenti circostanze:

- il 2.12.2013 la SOCIETA' 1 comunicava la sua intenzione di recedere dal contratto di conto corrente in essere presso la Banca e precisava che, entro il 31.12.2013, sarebbero stati

*Sentenza, Tribunale di Pistoia, Giudice Nicola Latour, n. 690 del 17 settembre 2018*

restituiti la tessera bancomat e gli assegni annullati e non ancora utilizzati; però, il bancomat non fu restituito, né furono restituiti gli assegni bancari di cui venne più volte richiesta la riconsegna senza esito; difatti, il 2.1.2014 veniva addebitato sul conto corrente *omissis* altro assegno bancario, tratto il 31.12.2013;

- il conto, quindi, non venne estinto in quanto si era in attesa della restituzione degli assegni non riconsegnati o di ricevere dichiarazione di smarrimento o distruzione;

- inoltre, sul conto erano appoggiati svariati pagamenti RID di cui non venne richiesta la revoca e che BANCA continuò regolarmente a pagare; venivano, altresì, contabilizzati movimenti relativi alla carta di credito appoggiata al conto del 30.12.2013 e del 30.1.2014;

- il conto, quindi, non venne chiuso per la mancata esecuzione delle indicate incombenze da parte del correntista e non gli venne arrecato alcun tipo di danno, essendo stati puntualmente pagati i RID in scadenza e ricevuti tutti i bonifici e i pagamenti da parte dei clienti a cui SOCIETA' 1 non aveva comunicato i dati del nuovo conto corrente;

- pertanto, alcuna responsabilità era attribuibile alla Banca, né alcun danno poteva ricollegarsi alla mancata chiusura del conto, evidenziando come i danni lamentati dagli attori siano totalmente infondati;

- rispetto, poi, alla dedotta disfunzione dell'home banking, si rilevava come l'utenza era stata bloccata perché era stato effettuato il numero massimo di tentativi di inserimento della password sbagliata e la consegna di nuova password, per questioni tecniche, non è possibile in automatico, ma necessita di alcuni giorni; comunque, al sig. TIZIO venne chiarito che tale problema non pregiudicava in alcun modo l'operatività del conto, visto che ogni operazione poteva essere eseguita, a richiesta, dalla filiale;

- successivamente, TIZIO richiedeva la migrazione dei codici SIA di SOCIETA' 1 e SOCIETA' 2 sulla BANCA, ma presentando, dapprima, i moduli sbagliati e, solo in un secondo momento, quelli corretti.

Tutto ciò premesso in fatto, la Banca convenuta eccepiva come i danni prospettati dagli attori siano "palesamente inconsistenti ed evanescenti"; in particolare, rilevava come vi sono solamente poche comunicazioni e-mail che indicano come alcuni clienti abbiano sollecitato il pagamento di qualche fattura, ma non vi è alcuna prova di danni arrecati alle società o al sig. TIZIO

Pertanto, la BANCA concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.

Rigettate le istanze istruttorie articolate dalle parti nelle memorie *ex art.* 183 comma 6 c.p.c., la causa giungeva all'udienza del 22.05.2018, nella quale, precisate le conclusioni, venivano concessi i termini *ex art.* 190 c.p.c.

2. La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

Gli attori domandano il risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati in € 120.000,00, oltre danni per le spese e le procedure legali, a causa della inadempienza e dei disservizi causatigli dalla Banca, così come descritti in premessa.

Si ricordi come, per giurisprudenza consolidata, sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, **spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore**; difatti, l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza

*Sentenza, Tribunale di Pistoia, Giudice Nicola Latour, n. 690 del 17 settembre 2018*

dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale.

Si osserva, difatti, come il principio, in virtù del quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, è stato affermato (cfr. Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non già in tema del danno che all'inadempimento medesimo sia conseguito (cfr. sul punto Cass. Civ., 18 marzo 2005, n. 5960; Cass. Civ. 11.7.2007, n.21140).

Pertanto, pur sussistendo un rapporto contrattuale tra le parti in causa, peraltro non contestato dall'istituto di credito convenuto, spetta sempre all'attore dare prova della sussistenza del danno e della sua riconducibilità al fatto del creditore.

**Nel caso di specie, la stessa allegazione dei danni assunti come patiti nella prospettazione degli attori è generica, non specificando in che modo le condotte della Banca abbiano causato i danni quantificati in € 120.000,00 oltre danni per spese legali.**

Si legge, difatti, nell'atto di citazione che il disservizio imputato alla Banca convenuta ha causato *"notevoli ritardi e danni irreparabili nelle modalità innovative di lavorare delle società attrici"* e, in particolare, si specifica che tali disservizi hanno rallentato la loro tempistica di consegna e la loro logistica, mettendoli così in difficoltà con i loro clienti.

Non viene, però, in alcun modo specificato come e quando si sarebbero realizzati questi rallentamenti nelle tempistiche di consegna, nei confronti di quali clienti, in quale lasso temporale, in relazione a quali importi, e non viene chiarito se le società attrici avevano, indipendentemente dai disservizi allegati, modalità alternative di onorare, comunque, i propri impegni contrattuali in tempo e secondo le scadenze contrattuali prestabilite.

Viene, poi, specificato dagli attori che gli stessi, a causa dei disservizi e delle inadempienze della Banca, avevano dovuto ribassare i propri prezzi di vendita dei prodotti farmaceutici al fine di potere allocare la merce stessa, nonostante il ritardo rispetto ai tempi concordati con i clienti.

Anche su questo punto, non vi è alcuna specificazione su come tale circostanza sia imputabile alla Banca, su quali fossero i prezzi di vendita dei prodotti prima e dopo i disservizi descritti, su chi fossero i clienti rispetto ai quali si era creata questa problematica, e quali fossero gli importi relativi.

Si fa riferimento, invero, al fatturato della SOCIETA' 1 e SOCIETA' 2 nel corso dell'anno 2013, ritenendo che, da questo dato, si possa presumere un ingente danno correlato alla condotta dell'istituto di credito, ma senza alcuna ulteriore specificazione.

Anche il riferimento, poi, ad un danno all'immagine delle società attrici non è sostenuto da alcun elemento concreto e da alcun supporto probatorio idoneo in tal senso.

Gli attori, inoltre, allegano quale danno la circostanza che, a causa della mancata chiusura del conto corrente, si era impedito l'accredito di somme rilevanti da parte di alcuni clienti; anche in tal caso, però, non vi è alcuna allegazione di chi fossero questi clienti e di quali fossero gli importi da accreditare e, a ciò, si aggiunga che gli attori ben avrebbero potuto indirizzare i clienti verso altri conti correnti per effettuare, comunque, i pagamenti in questione.

*Sentenza, Tribunale di Pistoia, Giudice Nicola Latour, n. 690 del 17 settembre 2018*

Allo stesso modo, del tutto sfornita di allegazioni è la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale in favore del TIZIO, per la sofferenza dallo stesso patita per le vicende narrate.

Va, altresì, precisato che i capi di prova testimoniale articolati nella memoria *ex art.* 183 comma 6 n. 2 c.p.c. da parte degli attori indirizzati a fornire la prova dei danni patiti sono generici e non idonei a sostenere la pretesa fatta valere in giudizio; i capi 9, 14, 16, 17, 18 fanno riferimento a “notevoli disagi”, “gravi danni materiali e morali”, “gravi problemi”, “notevoli ritardi”, ma non specificano tali problematiche rispetto a quali specifici clienti fossero sorte, per quali importi, per quali prodotti, in che modo esse fossero ricollegabili direttamente all’istituto di credito.

La sola documentazione prodotta in tal senso è quella di cui al doc. 2 / doc. 3 / *sub* 1 di cui alla produzione di parte attrice; si tratta di carteggio con alcuni clienti rispetto al tardato pagamento di alcune fatture (di cui, peraltro, non si conosce l’importo) e il cui collegamento con le vicende intercorse con la Banca convenuta in giudizio non è provato.

Si aggiunga, infine, che non è specificato, del complessivo danno di cui si domanda il risarcimento, quali voci di danno siano riferibili alla SOCIETA’1 quali alla SOCIETA’ 2 e quali alla ditta individuale ALFA, domandando parte attrice un risarcimento quantificato forfettariamente in € 120.000,00 da corrispondere, senza distinzione alcuna, alle società attrici.

Per i motivi esposti le domande aventi ad oggetto la condanna della Banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli attori devono essere rigettate, così come deve essere rigettata la domanda avente ad oggetto il pagamento di equo indennizzo.

Conseguentemente, non essendo state accolte le domande principali, non può trovare accoglimento la domanda avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute a titolo di spese giudiziali ed extragiudiziali.

3. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte attrice.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Pistoia, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott. Nicola Latour, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta le domande;
- 2) Condanna gli attori al pagamento in favore della convenuta delle spese del giudizio, che liquida nel loro complessivo ammontare in € 13.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA.

Pistoia, 15.9.2018

Il Giudice  
dott. Nicola Latour

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*